



Spett.le
RETE VIVI SEREGNO
 Via Don Minzoni, 2
 20831 – Seregno (MB)

c.a. Sig. Maurizio Lissoni

PEC: rete_vivisegno@arubapec.it
 E-mail: info@vivisegno.it

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI ALLA "RETE VIVI SEREGNO" PER GLI EVENTI NATALIZI 2025 ORGANIZZATI PRESSO L'AUDITORIUM.

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio del Comune di Seregno pervenuta in data 16/10/2025 prot. n. 70485 da parte della Rete VIVI SEREGNO, con sede legale in Seregno (MB) in via Don Minzoni n. 2, per gli eventi organizzati presso "L'Auditorium" di Piazza Risorgimento a Seregno in occasione delle prossime Festività Natalizie, come da programma dettagliato allegato alla richiesta stessa di patrocinio;

VISTA l'unità relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

CONSIDERATO che le attività dell'associazione durante l'evento saranno svolte secondo le indicazioni disposte dagli uffici comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e che la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che:

- la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli uffici comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;



Città di Seregno

- la Rete VIVI SEREGNO, con sede legale in Seregno (MB) in via Don Minzoni n. 2, con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

CONSIDERATO che servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – camera di consiglio del 20 dicembre 2010 – parere n. 1076/2010, laddove – in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

- "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (spousee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";
- "sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";
- "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (spousee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";
- "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";
- "in relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";
- "nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussunibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo";
-



Città di Seregno

- “orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)”;
- “la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusiva. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento” (delibera n. 2/2009)”;
- “muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.”;
- “in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”;
- “questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”;

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;



PREVISTA la somma complessiva di 3.075,00 € quale beneficio economico indiretto derivante, come risulta agli atti del Servizio SUAP, dalla gratuità dell'utilizzo de *L'Auditorium* per la fascia oraria indicata in premessa;

TENUTO CONTO che per gli adempimenti inerenti all'utilizzo de *L'Auditorium* si rinvia al Servizio Comunale competente al quale la Rete Vivi Seregno dovrà fare riferimento;

CONCEDE

- 1) il patrocinio e l'utilizzo del logo del Comune di Seregno alla Rete Vivi Seregno, con sede legale in Seregno in via Don Minzoni n. 2, per gli eventi natalizi 2025 organizzati presso la struttura comunale de *L'Auditorium*, come da programma ivi allegato;
- 2) l'utilizzo gratuito de *L'Auditorium* per gli eventi natalizi 2025 ivi organizzati e di cui al programma allegato, per un beneficio economico indiretto quantificato in 3.075,00 €;
- 3) l'erogazione dei sopra citati benefici avendo considerato che il vantaggio per la collettività tratto dallo svolgimento dell'evento è superiore e/o pari al valore del beneficio erogato.

A conclusione, incarica il dirigente competente e l'ufficio preposto di predisporre gli specifici provvedimenti eventualmente necessari per dare esecuzione a quanto sopra previsto, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013.

L'Assessora allo Sviluppo Economico,
Politiche Produttive e del Lavoro
Elena Galbiati (*)

Il Sindaco
Alberto Rossi (*)

Allegati: relazione e programma eventi natalizi 2025, Rete Vivi Seregno

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



RELAZIONE DELL'UFFICIO

È pervenuta al Servizio Suap la richiesta di patrocinio di cui agli atti ns. protocollo n. 70485 del 16/10/2025 per gli eventi organizzati dalla rete Vivi Seregno presso *L'Auditorium* di Piazza Risorgimento a Seregno in occasione delle prossime Festività Natalizie, come da programma dettagliato allegato al presente atto. Contestualmente, viene richiesto al Comune di poter beneficiare dell'utilizzo gratuito della struttura.

Gli eventi natalizi in oggetto si inseriscono in un più ampio quadro di iniziative e manifestazioni socio-culturali e ricreative che Rete Vivi Seregno organizza tradizionalmente in occasione delle festività natalizie, con l'obiettivo di rivitalizzare gli spazi pubblici e richiamare in città, a beneficio degli esercizi commerciali sia del centro che dei quartieri più esterni, un'ampia e diversificata platea di avventori. Trattasi, peraltro, di momenti di incontro e di spettacolo fruibili gratuitamente, rivolti a un target indifferenziato di bambini e adulti.

Si sottolinea che la proposta artistica degli eventi natalizi organizzati da Vivi Seregno ha già ricevuto il parere favorevole da parte della Commissione esaminatrice istituita a seguito dell'emanazione del *"Bando per l'assegnazione di un contributo economico per iniziative di promozione della città e dello sviluppo economico in occasione delle festività natalizie 2025 (Misura 1 - Installazione di luminarie e addobbi nelle vie e piazze cittadine, Misura 2 - Organizzazione di eventi nelle vie e piazze cittadine)"*, come da verbale di cui agli atti ns. protocollo n. 66572 del 02/10/2025, oltre che, successivamente, da parte della Giunta Comunale come da delibera n. 143 del 18/11/2025.

Si ritiene, pertanto, che le ricadute positive per la collettività siano superiori al valore del beneficio erogato.

La concessione di patrocinio resta, comunque, oggetto di mera ed esclusiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle informazioni acquisite e di eventuali, analoghe richieste pervenute.

Seregno, 19/11/2025

La Responsabile Unica del Procedimento
(Servizio SUAP)
Dott.ssa Monica Imperato (*)

Il Dirigente Area Servizi alla Città e
Sviluppo Economico
Arch. Dott. Lorenzo Sparago (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.